



n. R.G. 2333/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile

nella persona dei magistrati

Domenico BONARETTI	Presidente
Serena BACCOLINI	Consigliere rel.
Alessandra ARAGNO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. 2333/2021 R.G. promossa
da

DIEGO PORRO

C.F. PRRDGI74E21I625U

elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 12, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giorgianni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Scarpulla, come da delega in atti

IMPUGNANTE

contro

PMH spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
P. IVA 09558690963

elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria alla Porta n. 2, presso lo studio dell'avv. Luca Picone, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Andrea Atteritano ed Emanuele Ferrara, come da delega in atti

RESISTENTE





OGGETTO: Impugnazione ex art. 828 e ss cpc del Lodo Arbitrale rituale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano prot. n. A-5519/39 in data 4/6/2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'impugnante DIEGO PORRO:

“Piaccia all’On.le Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, previa ogni necessaria declaratoria del caso in rito e nel merito, in accoglimento del motivo d’impugnazione dedotto con l’atto introduttivo del presente giudizio per la declaratoria della nullità del Lodo Arbitrale rituale secondo diritto reso dalla Camera Arbitrale di Milano con n. Prot. A-5519/39, sottoscritto in data 4 giugno 2021 e notificato in pari data, così giudicare:

Accertare e dichiarare la nullità del Lodo impugnato ai sensi e per gli effetti dell’art. 829 n.11 c.p.c., poiché recante disposizioni contraddittorie col suo modello legale funzionale. PER L’EFFETTO Accertare e dichiarare l’inesistenza della giusta causa di recesso da parte di PMH S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal contratto di amministrazione concluso con il dottor Diego Porro in data 26 aprile 2017 (il Contratto di Amministrazione) e il conseguente inadempimento al Contratto di Amministrazione.

Condannare PMH S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70, a titolo di risarcimento danno, al pagamento di un importo pari agli emolumenti fissi e variabili riconosciuti al dottor Diego Porro ai sensi dell’art. 5.1 lettere A e B del Contratto di Amministrazione fino alla sua naturale scadenza (data di approvazione del bilancio al 31.12.2021) così quantificati:

- Euro 1.200.000,00 a titolo di retribuzione lorda fissa (n.1 retribuzione annua lorda pari a Euro 400.000,00), dovuta in riferimento alle annualità 2019 (dal 1.5.2019) – 2020 -2021 (fino al 30.04.2022)
- Euro 300.000,00 a titolo di retribuzione lorda variabile (n.1 retribuzione annua lorda pari a Euro 100.000,00) dovuta in riferimento alle annualità 2019 (dal 1.5.2019) – 2020 -2021 (fino al 30.04.2022).

Ovvero nella diversa somma che verrà liquidata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità alla data di effettivo soddisfo. Condannare PMH S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70, a titolo





di risarcimento del danno, al pagamento del residuo dovuto a titolo di retribuzione della mensilità di aprile 2019, pari a Euro 27.024,21, ovvero nella diversa somma che verrà liquidata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.”

Per la resistente PMH S.P.A.:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

in via preliminare - respingere e rigettare l’avversa impugnazione del Lodo perché inammissibile per tutte le ragioni esposte in atto con sentenza, ovvero con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.;

in via principale - respingere e rigettare l’avversa impugnazione del Lodo perché infondata, sotto ogni profilo, per tutte le ragioni esposte in atto;

in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta declaratoria di nullità del Lodo, accogliere le conclusioni come rassegnate nel Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in arbitrato il 5 ottobre 2020 e, quindi, accertare e dichiarare che il recesso di PMH dal Contratto di Amministrazione stipulato con il Dott. Porro il 26 aprile 2017 è, per tutte le ragioni indicate in arbitrato, sorretto da giusta causa ai sensi dell’art. 9 del Contratto di Amministrazione e, per l’effetto, rigettare tutte le domande formulate dall’Attore;

in via gradata, laddove codesta Corte ritenga non sussistente la giusta causa di recesso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate in arbitrato, che non sussiste alcun inadempimento di PMH e/o nessun danno è stato subito dal Dott. Porro e per l’effetto rigettare tutte le richieste risarcitorie svolte dall’Attore, ovvero,

in via ulteriormente gradata, limitare l’importo eventualmente dovuto allo stesso a una cifra non superiore a 550.000 Euro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9.2 e 5.4 del Contratto di Amministrazione;

in via riconvenzionale:

i. accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e diritto esposte in atti, la responsabilità del Dott. Diego Porro per inadempimento dell’obbligo di esclusiva di cui all’art. 4 del Contratto di Amministrazione, e, per l’effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti per un importo non inferiore a 367.325,84 Euro o per il diverso importo che sarà





ritenuto accertato dalla Corte d'Appello, oltre interessi ex 1284, IV co., c.c. e rivalutazione monetaria;

ii. accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e diritto esposte in atti, la responsabilità del Dott. Diego Porro per inadempimento del patto di non concorrenza di cui all'art. 7 del Contratto di Amministrazione, e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore di PM S.r.l. della penale di cui all'art. 7.3 del Contratto di Amministrazione, per un importo complessivo pari a 352.500 Euro, oltre il risarcimento del maggior danno subito e interessi ex 1284, IV co., c.c.;

condannare l'Attore alla rifusione, in favore di PMH, di tutte le spese relative al procedimento arbitrale, incluse le spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, nonché delle competenze professionali inerenti il relativo procedimento, oltre ogni accessorio di legge; in ogni caso condannare l'Attore alla rifusione di spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre che al pagamento a favore di PMH di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c.”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con domanda di arbitrato del 23/7/2019, Diego Porro attivava la procedura arbitrale dinnanzi alla Camera Arbitrale di Milano nei confronti della società per azioni PMH. A fondamento della vertenza vi era un contratto, c.d. *Contratto di amministrazione*, stipulato tra le parti in data 26/4/2017. Con tali accordi PMH spa, a fronte dell'acquisto del 100% del capitale sociale di PM srl¹ avvenuto in data 28/7/2016, manifestava la volontà di nominare il Porro *manager* componente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della società acquisita².

¹ La PM srl era società attiva nel settore del *design*, produzione e commercializzazione di calzature a marchio “Philippe Model”.

² Nel lodo arbitrale viene riportata la composizione della società convenuta. La PM s.p.a. era stata costituita il 1 maggio 2016 tramite il conferimento da parte della società Agostini s.r.l. del ramo d'azienda relativo alla produzione e commercializzazione di calzature a marchio Philippe Model (nata nel 2008 dalla collaborazione tra Paolo Gambato e i fratelli Marzo e Roberto Doro) e presentava quale unico socio la PMH spa, che, al momento della stipulazione del contratto, aveva come soci:

- la società Capitolo Diciannove spa (che aveva a sua volta come socio di maggioranza la 21 Investimenti SGR spa totalmente partecipata da 21 Investimenti spa) socio di maggioranza al 69,44%;
- il dott. Paolo Gambato, socio all'1%;
- C.D. s.r.l., socio al 19%;
- il dott. Roberto Doro, tramite MRD, socia al 10%;
- André Pesaresi, socio allo 0,56%.





Dichiaratosi il Porro “*immediatamente disponibile ad assumere la carica di amministratore delegato di PM e, qualora richiesto dalla Società, ad assumere altresì la carica di amministratore della stessa Società*” e “*comunque non oltre trenta giorni lavorativi*” dalla data di sottoscrizione del contratto “*fino alla data di approvazione del bilancio di PM al 31 dicembre 2021*”³, l’assemblea di PM srl in data 28/4/2017 provvedeva alla sua nomina quale amministratore, con successiva conferma in data 29/4/2018, fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2018, mentre il Consiglio di Amministrazione di PM srl conferiva al medesimo i poteri delegati necessari per la gestione dell’attività aziendale (analiticamente elencati nell’allegato 1) e i compensi previsti dal contratto⁴.

La nomina ad amministratore era stata poi nuovamente confermata dall’assemblea alla riunione del 29/4/2018.

I rapporti si interrompevano il 9/4/2019, quando, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la PMH spa comunicava al Porro il recesso per giusta causa dal *Contratto di amministrazione*, con conseguente allontanamento dello stesso dal posto di lavoro e il blocco dell’accesso alla casella postale, sì da rendere impossibile la comunicazione ai clienti e ai soggetti esterni all’azienda di quanto occorso.

A fondamento del recesso, la PMH spa aveva prospettato plurimi motivi:

- la violazione dell’obbligo di esclusiva sancito all’art. 4 del contratto e del divieto di concorrenza sancito all’art. 7.1., per avere il Porro prestatato attività presso la società Giò Porro srl, società che svolgeva prevalentemente commercio di bresaola, quale componente del Consiglio di amministrazione di quest’ultima;
- la comunicazione di dati non veritieri, per avere il Porro comunicato, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20/2/2019, un budget con un incremento dell’8%, smentito nella successiva riunione del 6/3/2019;
- la violazione dell’art. 3.2 del *Contratto di amministrazione* per svilimento del marchio, per avere il Porro posto in essere iniziative e politiche commerciali (concessioni di condizioni di reso e/o scontistica contrarie alla politica aziendale e al potenziamento del brand, incremento del magazzino per le calzature)

³ Atto di impugnazione, pag. 2 e ss.

⁴ L’art. 5 del Contratto di amministrazione indicava un compenso, analiticamente disciplinato, comprendente:

- un importo fisso lordo annuo di € 400.000,00, dei quali € 90.000,00 a titolo di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza;
- un importo un variabile lordo annuo di € 100.000,00 nel massimo, laddove il Porro avesse raggiunto i “*concordati obiettivi economico patrimoniali e finanziari*” e “*altri obiettivi da concordarsi*”;
- una serie di *fringe benefits*.





incompatibili con la strategia, concordata con la società, volta a massimizzare, nel medio periodo, l'investimento effettuato da PMH spa ai fini dell'acquisizione del marchio Philippe Model;

- la sistematica adozione di decisioni e direttive senza il previo coinvolgimento dei relativi preposti e l'oggettiva situazione di contrasto tra il Porro e i collaboratori relativamente alle varie funzioni dal medesimo espletate, situazione che avrebbe pregiudicato l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale e la realizzazione degli interessi della società;
- l'abuso di deleghe, riferito alla sottoscrizione, da parte del Porro, dell'atto 2/7/2018 di rinuncia alla prelazione, in ipotesi di vendita dell'immobile condotto in locazione dalla resistente in Roma, Piazza di Spagna.

Stante il recesso di PMH spa, il Porro proponeva domanda di arbitrato, sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11.2 del *Contratto di amministrazione* che prevedeva che *“Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto (incluse eventuali controversie in merito alla presente clausola arbitrale) o in relazione allo stesso, anche se aventi natura extracontrattuale, saranno risolte mediante arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, e condotto secondo il regolamento della Camera arbitrale di Milano, da un tribunale arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, nominati in conformità al predetto regolamento (che le Parti dichiarano di conoscere). Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le parti e non potrà essere impugnato per violazione di norme di diritto. Le parti convengono che, nei casi in cui, nonostante quanto sopra indicato, il lodo sia stato legittimamente impugnato, la Corte d'Appello competente potrà decidere la controversia nel merito”*.

Il Porro, dopo aver esaminato criticamente le singole contestazioni di cui alla lettera del 9/4/2019, aveva chiesto:

- l'accertamento dell'inesistenza della giusta causa di recesso da parte di PMH spa dal *Contratto di amministrazione*, con conseguente inadempimento della società e sua condanna al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 1725 c.c., quantificato in un importo pari agli emolumenti fissi e variabili riconosciuti ai sensi dell'art. 5.1, lett. A e B del contratto, comprensivo del controvalore in denaro dei *fringe benefits* a suo tempo assegnati e previsti al successivo art. 5.2, sino all'originaria naturale scadenza concordata;





- in via alternativa e/o concorrente, in ipotesi di ritenuta validità ed applicabilità dell'art. 5.4 del *Contratto di amministrazione*⁵, la condanna della società al pagamento in favore del Porro di un importo pari a € 550.000,00.

La PMH spa, nulla opponendo all'operatività della clausola, si costituiva nella procedura insistendo sulla fondatezza del recesso e concludeva:

- in via principale, per l'accertamento della giusta causa del recesso ai sensi dell'art. 9 del *Contratto di amministrazione*;
- in via subordinata, per l'accertamento negativo del proprio inadempimento e per l'accertamento dell'assenza di pregiudizio in capo al Porro quale conseguenza del recesso; in via ulteriormente gradata, chiedeva di limitare quanto eventualmente dovuto a un importo non superiore ad € 550.000,000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9.2 e 5.4 del *Contratto di amministrazione*;
- in via riconvenzionale, per l'accertamento della responsabilità del Porro per inadempimento dell'obbligo di esclusiva ex art. 4 del *Contratto di amministrazione* e, per l'effetto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti per un importo non inferiore ad € 367.325,84 o per il diverso importo ritenuto dal Tribunale Arbitrale, oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.c..

Con il lodo deliberato all'unanimità, il Collegio Arbitrale, qualificato l'arbitrato come rituale, accertava la sussistenza della giusta causa di recesso dal *Contratto di amministrazione* da parte della PMH spa e rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti, ponendo in capo alle medesime le competenze arbitrali e le spese di arbitrato in parti eguali.

Il Collegio Arbitrale:

- prendendo le mosse dall'esame della violazione dell'art. 3.2 del *Contratto di amministrazione*, rilevava come le scelte operate dal Porro non fossero compatibili con la strategia concordata al punto C delle premesse del *Contratto di amministrazione*⁶ (pag. 28 del Lodo);

⁵ L'art. 5.4 prevedeva: "*Le Parti convengono che nel caso in cui il Manager venga revocato dalla carica di amministratore di PM senza giusta causa in qualunque momento successivo alla data di effettivo inizio dell'incarico, il Manager avrà diritto a percepire una somma pari a Euro 550.000,00. Resta comunque inteso che in nessun caso il Manager avrà diritto a percepire l'importo sopra indicato qualora (i) gli venga revocato dalla, o non venga rinominato alla, carica di amministratore di PM in presenza di una giusta causa di revoca, (ii) il consiglio di amministrazione di PM, incluso il Manager, decada o venga meno nell'ambito delle procedure concorsuali relative alla stessa PM o nell'ambito della messa in liquidazione di PM; (iii) in presenza di un Exit (come di seguito definito) il consiglio di amministrazione di PM, incluso il Manager, si dimetta o comunque venga meno*".

⁶ Al punto C delle premesse è riportato: "*Il Manager, che possiede le competenze e capacità professionali per ricoprire il ruolo di amministratore delegato di PM, desidera mettere a disposizione tutte le sue capacità e il suo massimo impegno al*





- non riteneva rilevanti le censure relative al mancato coinvolgimento dei preposti all'ufficio stile e ai contrasti con gli addetti delle varie funzioni, sia per la genericità delle indicazioni contenute nei documenti prodotti (doc. n. 40 di PMH spa), sia per i principi in diritto espressi dalla giurisprudenza, che escludeva la riconducibilità di siffatti contrasti all'ipotesi di recesso per giusta causa (pag. 29 del Lodo);
- con riferimento all'assunzione della carica di Amministratore dal 2017 della Giò Porro srl, pur operando tale società in un mercato (commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria) diverso e non concorrente rispetto a quello di PMH spa (produzione, commercio e distribuzione delle calzature), ha ravvisato la violazione dell'impegno di esclusiva di cui alla clausola n. 4 del *Contratto di amministrazione*⁷, poiché l'oggetto sociale della prima società avrebbe incluso anche la prestazione di attività di consulenza con riferimento a settori prossimi all'ambito di operatività della seconda; non ha ravvisato la violazione del divieto di concorrenza con riferimento al gruppo Boggi, alla Zetati srl e alla Serapian srl, a fronte della circostanza per cui tali società non svolgevano attività in concorrenza con quella di PM, *"in quanto il loro core business è estraneo al settore della produzione, commercializzazione e distribuzione delle calzature"* (pag. 32 del Lodo);
- relativamente all'abusivo esercizio delle deleghe, escludeva che una simile violazione potesse riscontrarsi nella rinuncia al diritto di prelazione, formalizzato con la scrittura del 2/7/2018, in caso di vendita dell'immobile condotto in locazione da PM srl in Roma, Piazza di Spagna, a fronte del fatto che il Porro avesse ricevuto una bozza della scrittura dal legale della società, avv. Milani, e che il Direttore finanziario della PMH spa, il dott. Tomassini, ne fosse a conoscenza (pag. 32 del Lodo);
- non ha ritenuto di dare rilevanza alla contestazione relativa alla comunicazione di *"dati inveritieri"* in occasione del Consiglio di Amministrazione del 20/2/2019, riferendosi tale comunicazione alla circostanza che la campagna ordini sarebbe

fine di contribuire al costante incremento del goodwill del business di PM e dello sviluppo commerciale dei marchi di titolarità della stessa".

⁷ L'art. 4.1 del contratto prevedeva: *" Il Manager si impegna a svolgere le attività oggetto del presente contratto a tempo pieno e in via continuativa e in regime di esclusiva. Pertanto, per tutta la durata dell'incarico, il Manager non presterà servizio, quale amministratore, dipendente, consulente e/o agente e/o collaboratore occasionale in favore di qualsiasi altro soggetto. 4.2 Resta comunque inteso che il Manager avrà facoltà di portare a compimento i rapporti di consulenza attualmente in essere, BBB spa (Boggi) e Stefano Serapian srl, fino a fine maggio 2017 e secondo le modalità da concordarsi con la Società".*





stata in linea con il budget che prevedeva un incremento dell'8%, e, dunque, a dati prospettici e non reali, per i quali sarebbe stato possibile soltanto un giudizio di prevedibilità (pag. 33 del Lodo);

- ha ritenuto adeguato il compenso corrisposto per il mese di aprile 2019, se rapportato ai giorni in cui il Porro era rimasto in carica (pag. 33 del Lodo).

Il Collegio Arbitrale, disattese tutte le istanze del Porro ed esclusa la violazione del divieto di concorrenza, ha rigettato anche le domande proposte in via riconvenzionale da PMH spa relativamente alla richiesta penale e al richiesto risarcimento danni per violazione dell'esclusiva, non essendovi stata evidenza dell'impegno da parte del Porro di metà del suo tempo nello svolgimento di attività diverse da quelle collegate alla gestione di PM (pag. 34 del Lodo).

Diego Porro ha impugnato la decisione arbitrale, deducendo quale unico motivo di censura la contraddittorietà della pronuncia rispetto alla fattispecie della giusta causa di recesso, con conseguente nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 11 cpc.

L'ex amministratore della PM srl, dopo aver sollecitato una nuova valutazione delle prove raccolte, ha chiesto accertarsi l'inidoneità delle condotte contestate a determinare una rottura del rapporto fiduciario.

Si è costituita PMH spa, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza.

In via subordinata e condizionata, la società ha riproposto le domande, anche in via riconvenzionale, già formulante avanti al Collegio Arbitrale.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportate e decorsi i termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa perviene dunque a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte considera l'impugnazione proposta inammissibile, con conseguente conferma del lodo impugnato.

Invero, l'impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa soltanto per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l'impugnazione per nullità del





lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. *iudicium rescindens*, con l'accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità tassativamente previste dalla disposizione.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*⁸.

L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.

L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge soltanto all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Il motivo di impugnazione dedotto, ai sensi del quale gli arbitri avrebbero compiuto una *"errata individuazione del concetto stesso di giusta causa, su cui è stata fondata per intero la decisione"*, con conseguente nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11 cpc, deve essere, dunque, esaminato entro i sopra indicati limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.


Parte impugnante sostiene che il Collegio Arbitrale si sarebbe discostato dal concetto di giusta causa nel recesso elaborato dalla più recente giurisprudenza di legittimità ed erroneamente lo avrebbe sovrapposto a quello della c.d. *"giustificatazza"*, concetto in cui rientra qualsiasi motivo apprezzabile sul piano del diritto e idoneo a turbare il legame di fiducia tra dirigente e datore di lavoro, *"ma non a impedirne tout court la permanenza, come nel caso di lesione di tale legame per giusta causa"*⁹.

L'impugnante, in definitiva, individua il punto di contraddizione della decisione arbitrale nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha ricondotto a una fattispecie di lesione del rapporto fiduciario quella che, invece, costituirebbe una semplice fattispecie di dissenso.

⁸ Cass. 11/06/2004 n. 11091.

⁹ Pag. 13 dell'atto di impugnazione.





In tesi, la corretta nozione di giusta causa implicherebbe una lesione del rapporto fiduciario tale da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.

PMH spa ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione poiché, pur invocando una presunta contraddittorietà del lodo, da un lato si atteggia, nella sostanza, a impugnazione di diritto, esclusa dalla clausola compromissoria voluta dalle parti, e dall'altro pretende di demandare a questa Corte, già nella fase rescindente, un riesame nel merito dell'attività istruttoria espletata.

La Corte, come in premessa riportato, considera l'eccezione di inammissibilità meritevole di accoglimento.

Il vizio di contraddittorietà di cui al n. 11 dell'art. 829, comma 1, cpc invocato, come anche questa Corte ha già affermato, ricorre soltanto laddove sorga un contrasto tra sezioni del dispositivo che presentino profili di inconciliabilità tali da rendere ineseguibile la pronuncia o sia intercettabile una contraddittorietà interna tra motivazione e dispositivo del lodo o tra diverse parti della motivazione, tale da rendere impossibile la ricostruzione dell'*iter* logico e giuridico sottostante la decisione¹⁰.

Un esame obiettivo delle deduzioni dell'impugnante evidenzia che l'unico motivo proposto sottende una contestazione sulla errata riconduzione del caso concreto ad una fattispecie normativa astratta, quella della giusta causa di recesso, che la disciplina giuslavoristica relativa al licenziamento dirigenziale escluderebbe.

L'atto di impugnazione, a ben vedere, non indica una contraddizione tra disposizioni contenute nel dispositivo o tra quest'ultimo e la motivazione del lodo.

Ricostruendo la *ratio decidendi* della decisione impugnata, come in premessa riportato, il Porro lamenta una contraddizione tra la decisione arbitrale e la normativa di diritto sulla giusta causa di recesso, indicata come erroneamente interpretata e applicata dal Collegio Arbitrale, a discapito della diversa ipotesi di "giustificatazza" del recesso.

Ne deriva che l'eccepita nullità del lodo per contraddittorietà, nonostante il mero rinvio all'art. 829, comma 1, n. 11 cpc, propone in realtà una censura relativamente all'applicazione concreta di specifiche norme di diritto ed alla loro interpretazione e, dunque, alla pretesa violazione di regole di diritto, espressamente preclusa dalla clausola compromissoria.

¹⁰ Cfr., *ex multis*, Cass. 2747/2021, Cass. n. 27321/2020, Cass. 11895/2014, Cass. 1258/2016, Cass. 28218/2013, Corte d'Appello Milano n. 3856/2019 pubbl. 24/09/2019; Corte d'Appello di Milano n. 2729/2021 pubbl. 23/09/2021.





L'esame delle violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia è stata subordinata, a partire dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 40/2006, al solo caso in cui sia "espressamente disposta dalle parti o dalla legge".

Il tenore letterale della clausola di cui all'art. 11.2 del *Contratto di amministrazione* non consente ulteriori valutazioni.

La Corte osserva ulteriormente che la lamentata sussunzione della fattispecie concreta, dedotta in arbitrato nell'ambito della "giusta causa" di recesso o in quella della "giustificatezza", non potrebbe essere valutata con la presente impugnazione senza incorrere in un esame della controversia nel merito.

L'esame presupporrebbe una rinnovata valutazione delle risultanze che hanno condotto il Collegio Arbitrale ad accertare l'intervenuta rottura del *pactum fiduciae* tra le parti, imputabile al Porro per condotte rilevanti, come indicate nel lodo, ai sensi dell'art. 9.1 lett. b) del *Contratto di amministrazione*.

A parere della Corte non vi è dubbio che le argomentazioni poste a sostegno del motivo di impugnazione, volte a negare l'intervenuta lesione del rapporto fiduciario e l'inidoneità di tutte le contestazioni a integrare una giusta causa di recesso, già presuppongono nella fase rescindente un'inammissibile riesame dei profili di merito.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è stata costante nell'affermare che il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale nella fasce rescindente è un giudizio di legittimità finalizzato esclusivamente all'accertamento dei motivi di nullità della decisione tassativamente elencati all'art. 829 cpc., con esclusione della possibilità del riesame nel merito¹¹.

L'accertata inammissibilità dell'impugnazione esonera la Corte dall'esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti, attinenti al merito e, quindi, idonee ad assumere

¹¹ Cass. sez. I civ. n. 7681/2020 "Inoltre, come più volte affermato sempre da questa Corte, «il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del "petitum" e delle "causa petendi" dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ.» (Cass. n. 20880 del 08/10/2010; conf. Cass. n. 12199 del 17/07/2012, Cass. n. 9387 del 16/04/2018).





rilievo solo in un'eventuale e successiva fase rescissoria, la cui occorrenza è, per le ragioni sopra esposte, da escludere.

Quanto all'impugnazione incidentale, essa risulta proposta soltanto in via subordinata e ciò esonera la Corte da ogni ulteriore valutazione.

Le spese di lite, secondo il criterio della soccombenza, sono poste a carico del Porro. L'impugnante è condannato a rimborsare a PMH spa le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, con ricorso ai parametri medi, sulla base dello scaglione di riferimento (valore della causa indicato in € 521.000,00) per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, non tenutasi, e considerate le questioni di diritto controverse e la continuità dell'attività difensiva assicurata.

La Corte ritiene, infine, che non sussistano i presupposti per condannare l'impugnante ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., come richiesto dalla società resistente, non rilevandosi un contegno tale da dimostrare un abuso dello strumento processuale da parte del Porro valevole della sanzione pubblicitica prevista dalla suddetta disposizione del codice di rito.

Il rigetto di siffatta domanda proposta da PMH spa non è tale da mettere in discussione la totale soccombenza dell'impugnante Porro.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art. 828 e ss. cpc proposta da Porro Diego nei confronti di PMH spa, così provvede:

1. dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Diego Porro e, per l'effetto, conferma il Lodo Arbitrale rituale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano prot. n. A- 5519/39 in data 4/6/2021;
2. condanna Diego Porro a rifondere a PMH spa le spese di lite, che liquida in € 17.628,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori, nella misura di legge dovuta.

Il Milano il 17/11/2022.

Il Consigliere est.

Serena Baccolini

Il Presidente
Domenico Bonaretti

